



Affidamento incarico periodica - straordinaria
DPR 162/99 e s.m.i.

| | |
|------------------------|---------------|
| N° documento MAV-01 | Rev. 6 |
| Data 29/05/2020 | Pagina 1/2 |

| | | |
|------------------------|-------|------------------------|
| Spazio riservato a SVI | Data: | Numero Impianto SVI |
|------------------------|-------|------------------------|

Parte A: Dati impianto

Il Sottoscritto:

In qualità di: proprietario amministratore pro tempore legale rappresentante
Dell'impianto ascensore montacarichi ascensore con v < 0,15m/sec
Tipo: elettrico idraulico altro:

Matricola _____ Nr. Fabbrica _____ Data ultima verifica/Messa in esercizio _____
Installato nello stabile: _____
Indirizzo: _____ n. _____
Città: _____ cap _____ prov. _____
Manutentore: _____
Via _____ Tel: _____ Fax: _____

Affida all'Organismo SVI Certificazioni srl l'incarico di effettuare:

VERIFICA PERIODICA BIENNALE (art. 13 - D.P.R.162/99)
 VERIFICA STRAORDINARIA (art. 14 - D.P.R.162/99) in seguito a verbale negativo modifiche sostanziali altro

Descrizione sommaria
modifiche apportate

Parte B: Pagamento

All'importo di € _____,00 + IVA

Modalità di pagamento: Bonifico 30 GG FM DF RIBA 30 GG FM DF (*)
Banca appoggio: _____ ABI _____ CAB _____

(*) N.B. il costo della RIBA è a carico del committente

Parte C: fatturazione

Intestazione fattura: _____
P. IVA _____ C.F. _____
Indirizzo: _____ Città: _____ cap _____ prov. _____
Tel: _____ Fax: _____ e-mail: _____
La documentazione dovrà essere inviata a: _____
Via _____ Tel: _____ Fax: _____

Timbro e firma del Poprietario/Legale Rappresentante

data

Il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.:

- 1) di aver compreso e di approvare specificamente il contenuto le **CONDIZIONI CONTRATTUALI PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI** riportato sul retro del presente contratto ed in particolare delle seguenti clausole: 2 (Condizioni e limiti di fornitura); 5 (Diritti e doveri del cliente); 7 (Durata del contratto); 8 (Clausola risolutiva espressa); 9 (Modifiche delle clausole contrattuali); 10 (Pagamento); 13 (Foro competente).
- 2) di aver preso visione del "Regolamento verifiche periodiche e straordinarie ascensori e montacarichi "(RAV) di SVI, il quale è parte integrante del presente contratto, di averlo compreso e di averlo accettato in ogni sua parte;
- 3) di non avere affidato ad altro Organismo l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche /straordinarie per lo stesso impianto;
- 4) di fornire ai tecnici di SVI Certificazioni srl i mezzi e gli aiuti indispensabili per l'esecuzione della verifica ed di rendere disponibili presso l'impianto la copia del libretto ed i verbali delle verifiche precedenti.

Privacy

I dati conferiti in occasione della sottoscrizione ai nostri servizi saranno trattati nel rispetto della vostra privacy ed in conformità alla normativa vigente sulla privacy - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 è disponibile e consultabile sul nostro sito www.svion.com. La firma sul presente contratto verrà considerata come consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.

Timbro e firma del Poprietario/Legale Rappresentante

data

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente contratto, è l'affidamento dell'incarico a SVI Certificazioni srl (di seguito SVI) per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie rispettivamente ai sensi dell'Art. 13 e dell'Art. 14 del D.P.R. 162/99 e s.m.i., su ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/sec rispondenti alla definizione di ascensore, secondo quanto previsto nel "Regolamento generale per le attività di verifica periodica e straordinaria di ascensori e montacarichi" (RAV) di SVI, di seguito Regolamento, nel corso del rapporto contrattuale e durante le attività di verifica, a garanzia di trasparenza e di tutela dei diritti e doveri reciproci del Cliente e di SVI.

Tale Regolamento, seppur non allegato al presente contratto stipulato tra SVI e Cliente, ne costituisce parte integrante ed è a disposizione dei clienti o di chiunque ne faccia motivata richiesta oppure consultando il sito internet www.svion.it; il Regolamento può anche essere richiesto via telefono e consegnato a mano, via fax, etc. Il Committente, Proprietario dello stabile o Legale Rappresentante, affida a SVI l'effettuazione delle verifiche periodiche o straordinarie sugli impianti elevatori indicati nel modulo di richiesta.

Le verifiche periodiche hanno cadenza biennale e sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Le suddette operazioni di verifica sono fatte eseguire da SVI al manutentore dell'impianto.

Le verifiche straordinarie sono eseguite su richiesta del Committente a seguito di:

- 1) verbale di verifica periodica negativo, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo o il fermo dell'impianto;
- 2) incidenti di notevole importanza anche se non sono seguiti da infortunio;
- 3) modifiche costruttive all'impianto non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione;
- 4) richiesta motivata da parte del Cliente;
- 5) comunicazione di messa in esercizio effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità (Art. 12 comma 2-bis DPR 162/99 e smi).

Le verifiche di cui sopra verranno eseguite secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. CONDIZIONI E LIMITI DI FORNITURA

Le condizioni economiche, generali e particolari, sono descritte nel "Tariffario" di SVI il rispetto del quale è soggetto al controllo da parte dell'Organismo di salvaguardia dell'imparzialità.

SVI individua le voci del tariffario applicabili e precisa le condizioni economiche, i tempi e le modalità specifiche di esecuzione della procedura.

Qualora uno specifico ascensore, montacarichi o impianto di sollevamento, per il quale viene fatta domanda di verifica, non sia compreso nel tariffario, SVI provvederà a valutare le modalità e le condizioni di fornitura del servizio richiesto, ad offrirli al cliente e, eventualmente, ad aggiornare il tariffario stesso.

Qualora l'Organismo ritenga necessario prolungare i tempi della verifica per necessità di maggiori od ulteriori accertamenti oltre i termini medi previsti per l'esecuzione della verifica, o ritenesse necessario un ulteriore accesso (in caso di verifica straordinaria), ne darà comunicazione al committente e avrà diritto ad un ulteriore compenso secondo le modalità previste nel "tariffario". Nel caso il committente intenda sospendere il procedimento, l'Organismo procederà ad indicare secondo le modalità previste le eventuali non conformità.

Qualora la verifica oggetto del servizio non possa essere effettuata per cause oggettive addebitabili a terzi (assenza di documentazione, impianti non accessibili, ecc.), l'Ispettore incaricato compierà un verbale di verifica a vuoto e SVI emetterà una fattura, di importo pari a 1/3 del costo della verifica periodica a titolo di copertura dei costi vivi (amministrazione e spese di trasferta) sostenuti.

Nel caso in cui durante le attività programmate di verifica periodica si renda necessaria una Verifica Straordinaria, in particolare in presenza di sostituzioni o modifiche sostanziali dei componenti fondamentali dell'impianto, l'Ispettore incaricato:

- nel caso in cui presso l'impianto sia disponibile tutta la documentazione per eseguire la verifica straordinaria, se abilitato, esegue la verifica straordinaria compilando il relativo verbale; Tale situazione è disciplinata contrattualmente ed è prevista nel tariffario ufficiale.
- nel caso di modifiche di grande entità ove è necessaria una relazione tecnica e di calcolo o non sia presente in loco la documentazione, verbalizzerà nel verbale la modifica/sostituzione constatata e la necessità di richiedere a cura del Cliente la verifica straordinaria fornendo la documentazione tecnica necessaria.

3. FASI DEL PROCEDIMENTO

- ricezione dell'affidamento di incarico.
- verifica formale della richiesta di incarico.
- presa in carico della verifica e invio della accettazione al committente che provvederà alla prevista comunicazione al comune competente.
- verifica della documentazione in ufficio o presso il luogo di verifica; in caso di carenza di documentazione SVI ne richiederà l'integrazione al committente e procederà all'esecuzione delle prove e verifiche funzionali dopo aver ricevuto e verificato la documentazione richiesta.
- esecuzione delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente

Al termine della verifica, l'ingegnere verificatore di SVI redigerà il rapporto e il verbale relativo nel quale annoterà l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, le eventuali non conformità riscontrate e le eventuali osservazioni riguardanti aspetti che pur non configurando situazioni di pericolo immediato o non conformità, ritenga opportuno segnalare al committente.

Nel caso di verbale con esito negativo SVI ne dà comunicazione, entro i termini previsti nel regolamento, al competente ufficio comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il verbale di verifica straordinaria è distinto da quello di verifica periodica e contiene l'indicazione del tipo o motivo per cui viene eseguita la verifica straordinaria e attesta il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto e/o la compatibilità delle modifiche apportate con l'impianto esistente.

L'Organismo SVI registra le verifiche periodiche /straordinarie effettuate ed il relativo esito e notifica al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità dallo stesso indicate.

L'Organismo archivia e custodisce la documentazione, gli originali dei verbali, ed i libretti aggiuntivi per dieci anni dalla data di emissione

4. DIRITTI E DOVERI DI SVI

Con la sottoscrizione del presente contratto, SVI si impegna a:

- eseguire l'attività secondo quanto descritto nel Regolamento;
- operare conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di ispezione;
- programmare ed eseguire la verifica entro la scadenza secondo quanto previsto nel Regolamento;
- garantire idonee coperture assicurative dei rischi derivanti dall'attività svolta al Cliente;
- operare secondo i principi di imparzialità, indipendenza di giudizio e riservatezza;
- comunicare preventivamente al Cliente l'eventuale presenza di Ispettori dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA) in veste di osservatori, o di altri Enti preposti al controllo dell'attività di SVI.

5. DIRITTI E DOVERI DEL CLIENTE

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Committente si impegna a:

- a) mettere a disposizione del personale ispettivo di SVI, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:

- il libretto dell'impianto (art. 16 comma 2 D.P.R. 162/1999) aggiornato con tutte le eventuali modifiche apportate nel tempo all'impianto stesso;
- manuali d'uso e manutenzione;
- dichiarazioni di conformità dell'impianto e comunicazioni inviate al Comune ai sensi del DPR 162/99
- i verbali dell'ultima verifica periodica e di eventuali verifiche straordinarie eseguite sull'impianto;
- i rapporti tecnici della ditta di manutenzione dell'impianto oggetto di ispezione;
- ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica costruttiva dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate;

- b) comunicare tempestivamente eventuali incidenti si dovessero verificare sull'impianto, anche se non seguiti da infortunio;
- c) comunicare a SVI eventuali modifiche costruttive apportate all'impianto oggetto di ispezione e che comportino la verifica straordinaria dello stesso;
- d) accettare l'esecuzione di una verifica straordinaria in contemporanea alla verifica periodica nel caso indicato al punto 2, impegnandosi a corrispondere a SVI il compenso aggiuntivo previsto nel "tariffario" ed a fornire a SVI la documentazione relativa;
- e) conferire, in via esclusiva a SVI, tutte le verifiche straordinarie occorrenti, per qualsiasi motivazione e per tutta la durata del presente contratto.
- f) rendersi disponibile a far eseguire le verifiche supplementari necessarie impegnandosi a corrispondere a SVI il compenso previsto nel "tariffario".
- g) Consentire a SVI l'esecuzione della verifica entro la scadenza secondo quanto previsto dal Regolamento;
- h) comunicare ad SVI eventuali reclami ricevuti da clienti relativamente al prodotto ispezionato;
- i) informare SVI in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, cambi di denominazione sociale;
- j) non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di ispezione o di una sua parte, in modo da poter trarre in inganno;
- k) accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori di ACCREDIA o di altri Enti preposti al controllo delle attività dell'Organismo, in veste di osservatori, che saranno notificati da SVI, e accettare altresì, ispettori SVI in affiancamento/addestramento e ispettori SVI in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- l) dichiarare che la domanda di ispezione non è stata presentata ad altro organismo;
- m) garantire al personale SVI (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- n) consentire al personale ispettivo SVI l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;
- o) garantire l'accesso e mettere a disposizione adeguati mezzi di accesso ai locali interessanti l'impianto al personale ispettivo di SVI e designare il personale di accompagnamento abilitato;
- p) fornire a SVI le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale SVI, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con SVI ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- q) accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire prontamente le prescrizioni emerse nel corso delle verifiche;
- r) attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.
- s) Accettare le modifiche apportate al regolamento in seguito all'applicazione di leggi o regolamenti divenuti cogenti.

Il Cliente ha diritto di:

- a) pubblicizzare il "Verbale di verifica" in tutte le modalità che ritiene opportune nel rispetto di quanto definito nel Regolamento;
- b) esprimere un giudizio sul proprio grado di soddisfazione relativamente al servizio ricevuto;
- c) presentare segnalazioni, reclami e/o ricorsi secondo quanto stabilito nel Regolamento;
- d) ricusare l'Ispettore qualora si presentino motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta entro e non oltre la data pianificata per l'attività.

6. ULTERIORI CONDIZIONI

Il rilascio del verbale (con esito positivo o negativo) o del libretto aggiuntivo conclude gli adempimenti obbligatori di SVI nei confronti del committente fatte salve le ulteriori condizioni previste dalle leggi applicabili. Tutte le condizioni non espressamente menzionate sono regolate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

7. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è biennale con decorrenza dalla data di ricezione dell'accettazione del presente incarico. Ciascuna parte avrà la facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata A.R., anticipata via fax, entro 3 mesi dall'esecuzione dell'ultima verifica. In caso di mancato recesso, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri due anni e così di seguito, fino allo smantellamento dell'impianto. In caso di recesso oltre il termine di 3 mesi, e al ricevimento della lettera di disdetta, al Committente sarà addebitato, a titolo di penale, un importo pari al costo di una verifica. La validità del presente incarico si intende trasferita anche ad eventuali nuove amministrazioni che dovessero succedersi nel corso del tempo, considerato che non è una spesa che eccede la straordinaria amministrazione.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

SVI declinando ogni responsabilità di ordine tecnico-amministrativo, si riserva la facoltà di interrompere la validità del presente contratto mediante Raccomandata A.R. indirizzata al Committente, in caso di violazione o inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto e delle dichiarazioni rilasciate relativamente al contratto stesso.

9. MODIFICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

In caso di modifiche apportate a clausole contrattuali e comunicate da SVI in forma scritta attraverso lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata per motivi differenti a mere applicazioni di Legge o accordi fra SVI ed il Committente, il secondo avrà diritto di recedere dal contratto inviando comunicazione scritta a SVI a mezzo raccomandata A.R. entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle variazioni.

10. PAGAMENTO

Il committente dovrà versare a SVI gli importi pattuiti, comprensivi di IVA, secondo le modalità ed entro le scadenze concordate. In caso di ritardo dei pagamenti saranno dovuti a SVI, oltre al capitale, un interesse di mora pari al "prime rate" maggiorato di 3 punti. In caso di ritardo od omesso pagamento, fermi restando gli obblighi e le responsabilità a carico del committente, l'organismo non è tenuto ad eseguire la verifica. Il compenso previsto sarà rivalutato nel corso degli anni secondo le tabelle ISTAT.

11. RECLAMI/RICORSI

In caso di reclami/ricorsi sarà compito specifico del Responsabile per l'Assicurazione della qualità comunicare col cliente secondo i protocolli previsti.

12. RISERVATEZZA

L'Organismo SVI garantisce la riservatezza delle informazioni ricevute. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

13. FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia inerente la validità, l'interpretazione o la risoluzione del presente contratto, sarà di esclusiva ed inderogabile competenza del Foro di Brescia